

Trento, 3 Luglio 2020

Prot. n. A001/2020/385336/1

Ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni sugli sport di contatto e squadra.

... OMISSIS ...

Sport di contatto e squadra

CONSIDERATO che l'art. 1, lett. g), del DPCM 11 giugno 2020 dispone che, a decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f) per quanto compatibili;

CONSIDERATO che con propria ordinanza del 25 giugno 2020 prot. n. 365730/1 è stata disposta la sospensione dello svolgimento di tali sport, anche eventualmente oltre il 28 giugno 2020, fintantoché non giunga l'assenso da parte del Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport;

CONSIDERATO che con nota di data 25 giugno 2020, prot. n. 5095/COVID19/C6SPORT, **il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato al Ministro della Salute e al Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport una proposta, approvata dalla Conferenza all'unanimità**, di indirizzi per la ripresa degli sport di contatto e di squadra ai fini della condivisione per la sottoscrizione dell'intesa;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non risulta pervenuto riscontro alla nota di cui sopra da parte dei Ministeri competenti;

CONSIDERATO che l'intesa di cui alla menzionata lett. g) dell'art. 1 del DPCM 11 giugno 2020 non concerne il contenuto specifico delle linee guida relative allo sport di contatto, ma l'accertamento della compatibilità tra l'attività da autorizzare e la situazione epidemiologica della singola regione/provincia autonoma, accertamento che deve intendersi avvenuto in conseguenza della discussione intercorsa con le istituzioni di cui alla citata lett. g) sulle linee di indirizzo elaborate dal gruppo di lavoro della conferenza delle Regioni e delle Province autonome e tenuto conto comunque della possibilità di deroga alle disposizioni del DPCM ammessa dall'art. 1, commi 14 e 16, del decreto legge n. 33/2020, anche dato atto dell'avvenuta richiesta dell'intesa formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la citata nota del 25 giugno 2020;

... OMISSIS ...

**il Presidente
ordina quanto segue**

... OMISSIS ...

Sport di contatto e squadra

2) dalla data della presente ordinanza (3 luglio 2020), sono consentiti gli sport di contatto e di squadra nel rispetto delle "Linee di indirizzo per la ripresa degli sport di contatto e di squadra", (allegato 1. quale parte integrante della presente), che riprendono il contenuto della proposta formulata in materia da parte del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai Ministeri competenti con la nota citata in premessa del 25 giugno 2020;

. . . OMISSIS . . .

Allegato 1

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E DI SQUADRA

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.

- L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni (**VEDI ALLEGATO B**). Inoltre, all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l'accesso;
- Il registro dei presenti nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.

Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle *"Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere"* prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:

- adeguata informazione, comprensibile a tutti, anche ai soggetti di altra nazionalità, e assunzione di responsabilità individuale (**VEDI ALLEGATO A**);
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, **fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;**
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.

Infine, in merito al ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza della portata di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continua l'estrattore d'aria.

. . . OMISSIS . . .

Trento, 15 Luglio 2020

Prot. n. A001/2020/411120/1

Ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori disposizioni in materia di distanziamento interpersonale.

... OMISSIS ...

Distanziamento interpersonale

CONSIDERATO altresì che resta fondamentale per il contenimento della diffusione del contagio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, tuttavia, alla luce del predetto costante decremento dell'andamento epidemico sul territorio provinciale ed in considerazione dell'allentamento delle misure restrittive alla circolazione delle persone, appare in questa fase ragionevole confermare quanto disposto con ordinanza del Presidente della Provincia di data 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1, ossia che il rispetto di tale distanza non sia obbligatorio per le persone "conviventi", inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti (l'asserzione di tale circostanza afferisce alla responsabilità individuale);

CONSIDERATO ragionevole applicare tale concetto estensivo di "persone conviventi" anche nell'ambito dei protocolli/linee guida predisposte per la riapertura delle attività economiche/produttive/sociali/ricreative, laddove detti documenti fanno espresso riferimento a tale categoria di persone (ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove il documento provinciale di sicurezza per le attività dei servizi di ristorazione parla di "conviventi" quali clienti per i quali non sia necessario applicare il rispetto del distanziamento tra loro, vanno considerati tali non soltanto le persone tra loro coabitanti, ma anche quelli che abbiano rapporti di frequentazione abituale).

... OMISSIS ...

**il Presidente
ordina quanto segue**

... OMISSIS ...

Distanziamento interpersonale

2. è confermato l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; tuttavia, alla luce del costante decremento dell'andamento epidemico sul territorio provinciale ed in considerazione dell'allentamento delle misure restrittive alla circolazione delle persone si conferma quanto disposto con ordinanza del Presidente della Provincia di data 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1, ossia che **il rispetto di tale distanza non è obbligatorio per le persone "conviventi", inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti** (l'asserzione di tale circostanza afferisce alla responsabilità individuale);

3. il concetto estensivo di "persone conviventi" si applica anche nell'ambito dei protocolli/linee guida predisposte per la riapertura delle attività economiche/produttive/ricreative/sociali, laddove detti documenti fanno espresso riferimento a tale categoria di persone (ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove il documento provinciale di sicurezza per le attività dei servizi di ristorazione parla di "conviventi" quali clienti per i quali non sia necessario applicare il rispetto del distanziamento tra loro, vanno considerati tali non soltanto le persone tra loro coabitanti, ma anche quelli che abbiano rapporti di frequentazione abituale);

... OMISSIS ...

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER OGNI TESSERATO

AD INIZIO DELL'ATTIVITÀ 2020/2021

ALLEGATO A

Il sottoscritto calciatore o genitore/i di giovane calciatore minorenni _____

tesserato per la Società _____ recapito telefonico _____

in riferimento all'attività calcistica, sia di allenamento che per le gare, della stagione sportiva 2020/2021, per quanto concerne tutta la problematica connessa alla pandemia COVID-19 (Coronavirus), dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza delle norme vigenti per quanto riguarda le misure di prevenzione e di contenimento del contagio "COVID-19";
- per quanto precede dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi in qualsiasi momento dell'attività svolta per la società alla quale è tesserato a rispettare tutte le misure preventive e le condotte richieste dalla normativa in vigore;
- dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che si terrà aggiornato in merito alle disposizioni che verranno emanate dalle Autorità a livello nazionale, a livello provinciale e dalla F.I.G.C / L.N.D. / S.G.S.;
- si assume la responsabilità di comunicare immediatamente ai dirigenti della società per la quale è tesserato eventuali variazioni rispetto alle sue conoscenze normative e rispetto al suo stato attuale di totale assenza da sintomi assimilabili al "COVID-19";

Data _____

Firma _____

La presente dichiarazione cartacea verrà conservata fino al termine dell'emergenza sanitaria e successivamente distrutta.

NORME GENERALI

- Non accedere alla struttura sportiva con sintomi di febbre, raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie, astenia.
- Accedere alla struttura sportiva indossando la mascherina e disinfettando le mani.
- Consentire il controllo della temperatura corporea.
- Mantenere il distanziamento di un metro dagli altri, fatta eccezione per l'attività di contatto prevista dalle regole del giuoco del calcio.

**SCHEDA DA PRESENTARE AL RESPONSABILE COVID-19 DELLA SOCIETA' DI
APPARTENENZA PRIMA DI OGNI ALLENAMENTO E PRIMA DI OGNI GARA**

ALLEGATO B

SCHEDA ANAMNESTICA DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE ATTUALE INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGERITIVE RISCHIO SARS- CoV-2 DA CONSEGNARE AL RESPONSABILE DELLA SOCIETA' _____ ALL'ARRIVO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PRIMA DI ACCEDERVI	
NOME	COGNOME
TELEFONO CELL.	ALTRO TEL.
Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi? (SE PRESENTI OCCORRE RIMANERE OBBLIGATORIAMENTE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE E AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO DI BASE)	
SINTOMI MAGGIORI	
• Febbre >37,5°	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
• Tosse	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SINTOMI MINORI	
• Astenia	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
• Mal di gola	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
• Mal di testa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
• Congestionenasale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
• Nausea	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
• Vomito	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
• Perdita di olfatto e gusto	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
• Congiuntivite	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
• Diarrea	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno dell'impianto sportivo	
Data _____	
MAGGIORENNE	
FIRMA LEGGIBILE _____	
MINORENNE	
In caso di calciatore minorenni FIRMA LEGGIBILE di almeno un genitore:	

